



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.16 del 15/01/2020 – 13/02/2020 Udienza pubblica del 14/01/2020
Massima n. 1:	<p>Titolo Energia – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Criteri e modalità di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – Tutela della concorrenza – – Illegittimità.</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 poiché in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett e) della Costituzione.</p> <p>La norma impugnata esclude l'applicazione, nel territorio della regione, dell'art.46-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come convertito, sull'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Tale decreto, nell'intento di evitare sovrapposizione tra ente locale committente e gestione affidataria, ha configurato un sistema di ambiti e demandato al Ministro competente la predisposizione di strumenti normativi per definire criteri per le gare ed ambiti territoriali minimi. Tali strumenti si sono concretizzati in due decreti ministeriali adottati e vigenti.</p> <p>Richiamando la propria giurisprudenza (sentenza n. 134 del 2013), la Corte ribadisce che la scelta, effettuata sin dal 2007 e poi compiutamente definita, è stata dettata dalla consapevolezza che l'aumento di dimensione degli ambiti consente di ridurre le tariffe di distribuzione a vantaggio dei consumatori, migliorando la qualità del servizio e riducendo i costi.</p> <p>La disciplina in questione va pertanto annoverata alla competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” alla quale vanno in generale ricondotte le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (sentenze n. 173 del 2017, n. 32 del 2015 e n. 62 del 2012).</p> <p>I medesimi principi, già affermati anche con riferimento alla Regione Siciliana, conducono alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, pur a fronte del riconoscimento di una competenza legislativa regionale concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale (art. 17, lettera h dello Statuto), atteso che tale competenza deve in ogni caso essere esercitata «[e]ntro i limiti dei</p>



	principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato»
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 69, comma 2 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8</p> <p>Parametri costituzionali: Art.117, comma 2, lett e) della Costituzione; Art. 17, lett. h) dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222; Decreto Ministro per lo Sviluppo economico 19 gennaio 2011; Decreto del Ministro per lo Sviluppo economico 12 novembre 2011;</p>
Massima n. 2:	<p>Titolo Energia – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Rilascio autorizzazioni per la realizzazione impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica - Ius superveniens – Estinzione del processo.</p> <p>Testo E' dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. Esso prevede la sospensione per 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di scrutinio, delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, ponendosi così in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione, limitando irragionevolmente la libertà di iniziativa economica ambientale, nonché con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per la violazione della norma di principio dettata (nella materia “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”) dall'art. 12, comma 4, del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Successivamente al deposito del ricorso, tale norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, con decorrenza 17 agosto 2018. Tale abrogazione è stata ritenuta, dal ricorrente, idonea a superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, ha rinunciato al ricorso per questa parte. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale. Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi la Corte Costituzionale, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.</p>



NOTE:**Atti oggetto del giudizio :**

Art.17 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8

Parametri costituzionali:

Articoli 41 e 117, terzo comma, della Costituzione

Altri parametri e norme interposte:

Art. 12, comma 4, del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

Direttiva 2001/77/CE sulla promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Art. 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi la Corte Costituzionale (7 ottobre 2008).

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli

tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it